

RESPOSNABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE: Corte dei Conti , Sez. giurisd. Toscana, 22 maggio 2025, n. 60, in Urbanistica e appalti n. 4 del 2025, pag. 505, con commento di E. Mante, *“Orientamenti giurisprudenziali in tema di prova e quantificazione del danno alla concorrenza”*, pag. 514.

1. Responsabilità amministrativa e contabile - Danno alla concorrenza – Criteri di quantificazione - Illecite utilità percepite dal funzionario pubblico -Rilevanza.

2. Responsabilità amministrativa e contabile – Sentenza penale di patteggiamento - Non può essere utilizzata come prova -Prove raccolte nel procedimento penale - Sono utilizzabili dal giudice contabile per formare il convincimento.

1. La quantificazione del danno alla concorrenza, che si sostanzia nei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione per l'affidamento del lavoro o del servizio in conseguenza dell'alterazione delle ordinarie regole per l'aggiudicazione, può operarsi con riguardo alle illecite utilità percepite dal funzionario pubblico, in quanto l'importo della tangente incide sulle condizioni contrattuali in senso deteriore per la stazione appaltante.

2. La sentenza di patteggiamento, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 25 del D.Lgs. n. 150/2022, non ha efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Tuttavia, le prove raccolte nel procedimento penale sono utilizzabili dal giudice contabile per formare il convincimento, anche sulla base di elementi atipici.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio L.L., L.B., N.P., S.G. e K.B., chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno complessivo di Euro 1.027.886,43, di cui Euro 595.739,76 a favore del Comune di U. ed Euro 432.146,67 a favore del Comune di Pescia.

In particolare, secondo quanto illustrato nell'atto di citazione, la richiesta risarcitoria risulta così articolata:

nei confronti di L.L. è richiesta la somma complessiva di Euro 595.739,76 di cui:

- Euro 90.206,41 per danno alla concorrenza;
- Euro 124.598,08 per danno da violazione del rapporto sinallagmatico;
- Euro 83.065,39 per danno da disservizio;
- Euro 297.869,88 per danno all'immagine

nei confronti di B.L. è richiesta la somma complessiva di Euro 403.946,98 di cui:

- Euro 35.469,29 per danno alla concorrenza;
- Euro 100.243,67 per danno da violazione del rapporto sinallagmatico;
- Euro 11.469,79 per danno patrimoniale per falsa perizia;
- Euro 54.790,74 per danno da disservizio;
- Euro 201.973,49 per danno all'immagine;

nei confronti di P.N. è richiesta la somma complessiva di Euro 30.579,31 di cui:

- Euro 23.870,36 per danno alla concorrenza;
- Euro 6.708,95 per danno da violazione del rapporto sinallagmatico;

nei confronti di G.S. è richiesta la somma complessiva di Euro 11.939,15, di cui:

- Euro 448,41 per danno alla concorrenza;
- Euro 1.490,74 per danno da violazione del rapporto sinallagmatico;
- Euro 10.000,00 per danno all'immagine;

nei confronti di B.K. è richiesta la somma complessiva di Euro 22.044,62, di cui:

- Euro 574,83 per danno alla concorrenza;
- Euro 11.469,79 per danno patrimoniale per falsa perizia;
- Euro per 10.000,00 per danno all'immagine.

Secondo la prospettazione della Procura i convenuti avrebbero commesso, nell'esercizio delle rispettive funzioni, una serie di reati finalizzati a consentire ad alcune società di ottenere illecitamente l'affidamento di alcuni appalti di servizi ed opere da parte dei comuni di U. e Pescia.

In particolare, a L.L., nella sua funzione di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di U., viene contestato di essersi attivato per far aggiudicare appalti di opere e servizi a società riconducibili a L.M., quali C. s.r.l., G.W. s.r.l. e il Consorzio appalti e servizi, e ai fratelli C., quale C.C. s.r.l., ricevendone in cambio somme pari al 5% dell'importo di aggiudicazione.

A L.B. sono stati contestati i medesimi comportamenti ma in relazione alla sua qualifica di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Pescia e con riferimento a gare bandite dal predetto comune.

A S.G., quale addetta all'ufficio tecnico del Comune di Pescia con affidamento di incarico professionale, viene contestato di avere redatto una falsa perizia in relazione alla gara per la realizzazione di "Interventi di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali nel comune di Pescia" di cui alla determina n. 2191 del 12/11/2019, aggiudicati alla G.W. s.r.l..

A K.B., in qualità di direttore dei lavori in relazione ad opere aggiudicate con la determina del Comune di Pescia n. 1065 del 3 giugno 2019, è stato contestato di avere redatto una falsa perizia al fine di effettuare un nuovo affidamento in favore della ditta G.W. s.r.l., con determina n. 2508 del 10 dicembre 2019, per lavori già eseguiti e già pagati con riferimento al primo affidamento.

A P.N., in qualità di istruttore amministrativo dell'ufficio tecnico del Comune di Pescia e di segretaria della commissione esaminatrice, con particolare riferimento ai lavori aggiudicati con le determine n. 908 del 14 maggio 2019, n. 1065 del 3 giugno 2019 e n. 459 del 21 febbraio 2020, viene contestato di avere contribuito alla illecita aggiudicazione alterando il meccanismo del sorteggio.

A tal proposito la Procura ha riferito che i convenuti invitavano alle procedure di gara imprese compiacenti, che poi non partecipavano od offrivano percentuali al ribasso concordate in modo da assicurare che l'aggiudicazione avvenisse nei confronti delle società preventivamente individuate, che poi riconoscevano ai funzionari pubblici L.L. e L.B. una percentuale pari al 5% dell'importo dell'appalto.

Lo stesso comportamento veniva seguito per l'affidamento dei lavori in economia, per i quali si procedeva all'assegnazione in via diretta oppure mediante ricorso alle procedure di somma urgenza. Parimenti la Procura ha evidenziato che, in alcuni casi, l'aggiudicazione avveniva in favore di società diverse che, tuttavia, poi procedevano a subappaltare i lavori alle solite società. In alcuni casi sarebbe emersa la mancata esecuzione dei lavori, nonostante l'intervenuto pagamento da parte dell'ente committente.

La Procura ha sottolineato che tali fatti risulterebbero comprovati dal materiale probatorio raccolto nell'ambito del procedimento penale a carico dei convenuti ed integralmente prodotto dalla Procura al doc. 2 allegato alla citazione.

In particolare, la Procura ha evidenziato come L.L. e L.B. sono stati entrambi condannati, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con sentenza del G.I.P. di Pistoia n. 155 del 2022 (doc. 5 citazione), alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione con confisca, anche per equivalente, rispettivamente nella misura di Euro 62.768,72 ed Euro 19.959,56. Tale condanna è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 831 del 2023.

Le convenute K.B. e S.G. sono state entrambe condannate, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con sentenza del G.U.P. di Pistoia n. 250 del 2022 (doc. 8 citazione), alla pena di sei mesi di reclusione sostituita con la pena pecuniaria della multa di Euro 13.500,00.

Infine, nei confronti di N.P., che non ha fatto di richiesta dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., risulta ancora pendente il procedimento penale a suo carico.

La Procura, pertanto, ritenendo sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa ha chiesto la condanna di tutti i convenuti a titolo di dolo.

Quanto alle specifiche voci di danno contestate, il P.M. ha puntualizzato che il danno alla concorrenza è stato commisurato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, alle somme illegittimamente erogate ai pubblici funzionari dagli imprenditori privati.

Per quanto riguarda L.L., considerato che l'importo complessivo degli appalti aggiudicati con le determine contestate ammonterebbe a Euro 1.504.267,26 e che, dagli atti del procedimento penale, risulterebbe come lo stesso percepisse regolarmente una percentuale del 5%, il danno ammonterebbe alla somma di Euro 75.213,36, alla quale andrebbero sommate le somme superiori a tale percentuale

ottenute in tre occasioni (euro 5.773,05, Euro 5.500 ed Euro 3.720, cfr. citazione pag. 58), per un importo complessivo di Euro 90.206,41.

Per quanto riguarda L.B., considerato che l'importo complessivo degli appalti aggiudicati con le determine contestate ammonta a Euro 709.385,99 e che, dagli atti del procedimento penale, risulterebbe come lo stesso percepisse regolarmente una percentuale del 5%, il danno ammonterebbe alla somma di Euro 35.469,29.

Sulla base del medesimo ragionamento, il danno alla concorrenza contestato sarebbe pari a Euro 23.870,36 per P. (pari al 5% dell'importo di Euro 477.407,35), a Euro 448,41 per G. (pari al 5% dell'importo di Euro 8.968,34) ed a Euro 574,83 per B. (pari al 5% dell'importo di Euro 11.496,79).

A titolo di danno da violazione del rapporto sinallagmatico, derivante dalla lesione della necessaria corrispondenza fra l'apporto professionale e lavorativo pattuito e la retribuzione erogata come corrispettivo, è stato contestato a L., considerando che la retribuzione lorda percepita nel periodo dal 2015 al 2020 è stata pari a 415.326,96, un danno pari al 30% e cioè a Euro 124.598,08, e a B., considerando che la retribuzione lorda percepita nel periodo dal 2018 al 2020 è stata pari a 200.487,35 e non essendoci prova di un coinvolgimento anteriore al 2018, un danno pari al 50% e cioè a Euro 100.243,67. In considerazione dell'apporto limitato e circoscritto, a N.P. è stato contestato un danno di Euro 6.708,95, pari a due mensilità del trattamento lordo percepito, e a S.G., considerato il minore coinvolgimento, un danno di Euro 1.490,74, pari a un dodicesimo del compenso annuo erogato.

A K.B. è stato contestato dalla Procura il danno derivante dalla falsa perizia redatta nella misura di Euro 11.469,79, importo che il comune avrebbe erogato per lavori che erano già stati eseguiti e retribuiti.

Quanto al danno da disservizio, che la Procura quantifica sia nel costo delle ore di lavoro necessarie per ripristinare l'efficienza, l'efficacia e la legalità dell'ufficio, sia nell'erogazione di un servizio qualitativamente inferiore al dovuto, sia nell'attività posta in essere da altri uffici che, in assenza dei comportamenti illeciti, non avrebbero dovuto svolgere, a L.L. viene ascritto un danno di Euro 83.065,39, determinato in via equitativa nella misura di un quinto dell'ammontare della retribuzione complessiva ricevuta nel periodo contestato, mentre a L.B. di Euro 54.790,74, determinato anche in questo caso in via equitativa sulla base di un quarto della retribuzione ricevuta oltre ad una somma ulteriore, pari a Euro 4.668,91, corrisposta dal comune in favore della dipendente che ha assunto la responsabilità del servizio al posto di B. dopo la sua sospensione dal servizio.

Infine, il danno all'immagine è stato quantificato dalla Procura discostandosi dal criterio del doppio del profitto conseguito, ritenuto non adeguato nel caso in esame, ed è stato quantificato in misura pari al complessivo danno patrimoniale agli stessi contestato e, dunque, pari a Euro 297.869,88 per L.L.

e ad Euro 201.973,49 per L.B.. Infine, alle convenute G. e B. è stato contestato un danno all'immagine quantificato in via equitativa in Euro 10.000,00 ciascuna.

La Procura, ritenendo sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa e ribadendo la piena utilizzabilità di tutte le prove raccolte nel processo penale, ha, pertanto, chiesto la condanna di tutti i convenuti.

Nel costituirsi nel presente giudizio la convenuta S.G. ha chiesto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di un importo di Euro 4.775,66, pari al 40% della somma contestata dalla Procura, pertanto, la sua posizione è stata oggetto di separata valutazione secondo le forme del rito abbreviato.

Quanto al convenuto L.B., si prende atto che lo stesso, come documentato dal certificato di morte depositato dal suo difensore in data 10 febbraio 2025, è deceduto in data 14 dicembre 2024.

Il convenuto L.L., depositando memoria di costituzione, ha eccepito preliminarmente come la sentenza penale di condanna, pur essendo irrevocabile, è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e, dunque, non fa stato in altri giudizi e, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 445 co. 2 c.p.p., "non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile".

La difesa ha, inoltre, contestato che al convenuto possa essere imputata una condotta di corruzione "sistemica", posto che non è possibile ritenere che lo stesso, sin dal 2015, fosse stato sistematicamente asservito all'interesse di terzi, avendo, piuttosto, posto in essere, come emergerebbe dagli stessi capi di imputazione del procedimento penale, singoli episodi di corruzione ex art. 319 c.p..

In secondo luogo, la difesa ha sostenuto che le eventuali attività illecite imputabili al convenuto non possano essere anteriori al 2018 in quanto le gare alle quali avrebbero preso parte società riconducibili a L.M. sono tutte successive al 2017 ad eccezione di due esigui affidamenti alla società C. s.r.l. del 2016. È stato, inoltre, contestato che sia stata fornita prova che il profitto lucrato dal convenuto fosse pari al 5%, sottolineando come anche in sede penale la somma oggetto di confisca sia stata determinata in misura decisamente inferiore. La difesa del convenuto, pertanto, ritenendo errata la quantificazione effettuata dalla Procura per il danno da concorrenza, sostiene non solo che la percentuale percepita non fosse mai stata pari al 5%, ma anche che in alcuni casi non vi sarebbe prova che sia stata effettivamente pattuita e, dunque, percepita.

Quanto alla quantificazione del danno da violazione del rapporto sinallagmatico, rimarcando come l'arch. L. avesse concretamente espletato le proprie funzioni anche in favore di comuni diversi da U., la difesa ha escluso che la misura del 30% individuata dalla Procura sia corretta. Il convenuto ha riferito, infatti, di aver dedicato all'ufficio lavori pubblici del Comune di U. solo una parte minimale del proprio tempo, oscillante negli anni dal 10% al 30%, essendo stato responsabile anche dell'ufficio

sportello unico per le attività produttive, dell'ufficio scuola e commercio, nonché dell'anagrafe e stato civile, dell'ufficio ragioneria tributi e finanza e del servizio associato dell'ufficio urbanistica dei Comuni di U. e C.U. e dell'ufficio sportello unico per le attività produttive del Comune di C.U., oltre che, nel 2020, dell'ufficio urbanistica, sportello unico per le attività produttive e commercio del Comune di Ponte Bugginanese. Tale carico di attività inciderebbe sulla quantificazione della responsabilità per danno da lesione del rapporto sinallagmatico, che dovrebbe essere rapportata all'effettivo impegno lavorativo svolto presso l'ufficio tecnico e non potrebbe, in ogni caso, essere superiore all'importo di Euro 19.936,00.

Quanto al danno da disservizio viene contestata la sussistenza della prova, tanto più che nessuna delle gare oggetto di contestazione sarebbe stata annullata o revocata e, piuttosto, tutti i lavori affidati sarebbero stati svolti. In ottica meramente eventuale, pertanto, la difesa ha sottolineato come tale danno non potrebbe in ogni caso superare, applicando gli stessi parametri di calcolo equitativi utilizzati dalla Procura, all'importo di Euro 9.968,00.

La difesa, infine, contesta la quantificazione del danno all'immagine, evidenziando come, applicando il criterio legale del doppio del profitto all'importo oggetto di confisca in sede penale, si determinerebbe un importo pari a Euro 125.537,44, che risulterebbe, in ogni caso, troppo elevato alla luce dei criteri di quantificazione fondati sul limitato rilievo che la vicenda ha avuto sulla stampa e sull'assenza di un concreto danno patrimoniale patito dal comune.

Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta K.B. ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, contestando sia la configurabilità del danno all'immagine, non essendo stata condannata per reati rientranti nel novero dei delitti contro la pubblica amministrazione, sia la quantificazione dello stesso in ragione dell'insussistenza del clamor fori nei propri confronti, della sporadicità della condotta contestata, della posizione ricoperta e dell'assenza di qualunque arricchimento in proprio favore.

Parimenti è stata contestata la sussistenza delle altre due voci di danno e cioè il danno alla concorrenza, che discenderebbe dalle modalità illecite di aggiudicazione dei lavori, ed il danno patrimoniale per falsa perizia.

In particolare, non sussisterebbe alcuna prova che l'amministrazione abbia sostenuto, in relazione all'affidamento diretto contestato alla convenuta (effettuato con determina n. 2508 del 10 dicembre 2019), maggiori costi rispetto al ricorso ad un affidamento con altre procedure, nè sussisterebbe la prova del c.d. danno da falsa perizia, in quanto non vi sarebbe prova che i lavori oggetto del nuovo affidamento fossero già compresi nel precedente e, dunque, già pagati dall'amministrazione.

Infine, la difesa della convenuta N.P. ha, in primo luogo, sottolineato come sia ancora in fase di svolgimento l'istruttoria dibattimentale presso il Tribunale di Pistoia in relazione al rinvio a giudizio

per il delitto di turbata libertà degli incanti. Ha, inoltre, eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 86 co. 6 c.g.c., mancando l'esposizione dei fatti contestati, essendosi la Procura limitata alla riproposizione dei capi di imputazione formulati nel procedimento penale. In ogni caso la convenuta ha escluso la configurabilità di qualunque responsabilità a proprio carico, che non sarebbe in alcun modo dimostrata dagli atti del procedimento penale, i quali dimostrerebbero, piuttosto, l'estraneità della stessa e ha chiesto, pertanto, la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale. È stata, infine, contestata la quantificazione delle varie poste di danno ed è stato, pertanto, chiesto il rigetto integrale della domanda.

All'udienza del 5 marzo 2025, il Pubblico Ministero ha, in primo luogo, chiesto l'immediata estinzione del giudizio nei confronti del convenuto L.B., riferendo di non avere intenzione di agire nei confronti degli eredi dello stesso.

Con riferimento alla posizione di L.L., invece, ha ribadito, quanto all'eccezione di inutilizzabilità della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che nel presente giudizio viene invocata l'efficacia probatoria non della sentenza, ma degli atti del procedimento penale, già integralmente prodotti dalla Procura. Quanto al danno da lesione del nesso sinallagmatico ha evidenziato come il requirente abbia già tenuto conto degli altri servizi prestati, riducendo nella citazione l'importo del danno originariamente contestato, ed ha confermato che, quanto al periodo da prendere in considerazione, le condotte corruttive risalirebbero al 2015, come dimostrato dal documento proveniente dal Comune di U. e prodotto all'allegato 34. Con riferimento al danno da disservizio ha ribadito che il danno è stato causato in occasione dell'esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola Primo Levi di S. Allucio e deriverebbe dalle spese sostenute dal comune per la rimozione delle macerie del cantiere e dal rifacimento dell'intonaco a bertoncino antisismico sulla facciata come indicato nell'atto di citazione.

Quanto alla posizione della convenuta B., la Procura ha puntualizzato che è stata richiesta la condanna per il danno all'immagine in considerazione della tesi estensiva che consente di configurare tale tipo di danno anche in caso di reati commessi ai danni della pubblica amministrazione ed, in ogni caso, connessi funzionalmente con i reati commessi dai concorrenti e rientranti nel novero dei reati propri contro la Pubblica amministrazione.

Infine, la Procura ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande anche nei confronti della convenuta P., ritenendo sussistente la prova della condotta tenuta in occasione di tre gare e consistente nell'alterazione dei risultati dei sorteggi.

L'avv. F. per il convenuto L.L. ha ribadito il carattere episodico e puntuale degli atti corruttivi contestati, i quali sarebbero, comunque, tutti riconducibili a condotte successive al 2017 con esclusione di due soli contratti. Il legale ha parimenti contestato la sussistenza della prova della

quantificazione degli importi ricevuti a titolo di tangente a fronte dei lavori affidati, ribadendo che la percentuale di calcolo non possa, in ogni caso, ritenersi superiore al 3%. Ha, infine, rimarcato che la quantificazione del danno da lesione del rapporto sinallagmatico dovrebbe necessariamente tenere conto che il convenuto svolgeva la propria attività lavorativa non solo in favore del Comune di U., al quale dedicava solo tre dei sei giorni lavorativi previsti nella settimana, ma anche in favore del Comune di C.U., e che per il Comune di U. si occupava di molteplici uffici, cosicché il proprio apporto lavorativo all'ufficio tecnico era quantitativamente molto limitato. L'avv. Breschi per il medesimo convenuto ha, pertanto, chiesto un consistente ridimensionamento del danno da lesione del rapporto sinallagmatico, mentre con riferimento al danno da disservizio ha chiesto il rigetto integrale della domanda, evidenziando come i costi per la rimozione dei calcinacci del cantiere della scuola sarebbero stati scomputati dall'appalto e come la richiesta di rifare l'intonaco antisismico fosse stata formulata dal direttore dei lavori e non dal convenuto. Il legale ha, infine, ribadito che la quantificazione del danno all'immagine dovrebbe essere ricondotta all'ammontare dell'importo oggetto di confisca in sede penale e ha chiesto l'ammissione delle prove dedotte qualora necessarie ai fini del decidere.

L'avv. Baldassari per la convenuta B. ha evidenziato il carattere marginale delle condotte contestate alla propria assistita, che non avrebbe conseguito alcun vantaggio personale e non avrebbe arrecato alcun danno all'ente pubblico. Ha, pertanto, chiesto il rigetto integrale della domanda e, in subordine, l'espletamento di una CTU, qualora ritenuta necessaria per valutare la condotta della convenuta.

Infine, l'avv. Pagliai per la convenuta P. ha ribadito l'assenza di qualunque prova del coinvolgimento della propria assistita nell'accordo corruttivo fra il convenuto B. e l'imprenditore M. e ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande della Procura.

Dopo una breve replica del pubblico ministero, la discussione è stata chiusa ed il giudizio è passato in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va rilevato che il convenuto L.B. è deceduto in data 14 dicembre 2024, come documentato dal certificato di morte depositato dal suo difensore in data 10 febbraio 2025, e, dunque, come previsto dall'art. 108 c.g.c., si è verificata nei suoi confronti una causa di interruzione del processo. All'udienza di discussione, tuttavia, il pubblico ministero ha chiesto, ex art. 108 co. 6 c.g.c., l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti del convenuto deceduto, dichiarando di non avere intenzione di procedere nei confronti degli eredi. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 111 co. 4 c.g.c., deve essere dichiarata l'estinzione del processo nei confronti del convenuto L.B.. Le spese di lite, secondo quanto previsto dall'art. 111 co. 8 c.g.c., restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Con riferimento alla posizione del convenuto L.L., che risulta condannato definitivamente in sede penale con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., occorre considerare che la sentenza di patteggiamento non assume la medesima efficacia di giudicato prevista dall'art. 651 c.p.p. per la sentenza pronunciata a seguito di dibattimento, tanto più a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2022, a norma del quale "la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile".

Tuttavia, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza contabile (ex multis Sez. II centr. n. 29/2025; Sez. III centr. n. 210/2024; Sez. II centr. n. 193/2024), le prove raccolte nel procedimento penale sono utilizzabili per formare il convincimento del Collegio e, nel caso in esame, sono sufficienti all'accoglimento, nei limiti di quanto sarà di seguito indicato, della domanda di risarcimento formulata dalla Procura.

In proposito si rimarca come il giudice contabile, al fine di formare il proprio libero convincimento, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, acquisendo e valutando, nel contraddittorio delle parti, tutte le prove, anche atipiche, quali, ad esempio, scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, atti dell'istruttoria penale o amministrativa, verbali di prove espletate in altri giudizi, sentenze rese in altri giudizi civili o penali, perizie stragiudiziali, consulenze tecniche d'ufficio rese in altri processi e chiarimenti resi dal CTU. La giurisprudenza, infatti, sottolineando come l'ordinamento non preveda la tassatività dei mezzi di prova e, dunque, consenta al giudice di formare il proprio convincimento anche sulla base di prove atipiche (in tal senso da ultimo Cass. civ. ord, n. 9507/2023), ha in più occasioni ribadito la necessità che i mezzi di prova, al fine di realizzare il giusto processo ed assicurarne la ragionevole durata, circolino fra i diversi plessi giurisdizionali (ex multis Cass. civ. ord, n. 2947/2023; Cass. civ. ord, n. 30298/2023).

A tal fine, nell'ambito delle oltre tredicimila pagine di atti del processo penale (prodotte dalla Procura in un unico documento all. 2 citazione), il Collegio ha rinvenuto la corposa ordinanza di applicazione delle misure cautelari (emessa dal GIP di Pistoia in data 23 settembre 2021), la quale, in oltre 430 pagine, ricostruisce minuziosamente l'attività investigativa svolta e le prove acquisite, fra le quali: intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e controllo da parte della polizia giudiziaria, sommarie informazioni acquisite presso persone informate dei fatti, documentazione amministrativa proveniente dai due comuni coinvolti.

Tale complesso di elementi, specificamente richiamati nell'ordinanza citata, consente di ritenere provata la commissione da parte del convenuto L.L. del reato di corruzione propria, discendente dal compimento di una serie di atti contrari ai propri doveri d'ufficio ex art. 319 c.p., aggravata dalla

circostanza di cui all'art. 319 bis c.p., poiché la corruzione ha avuto ad oggetto la stipulazione di contratti con il Comune di U., di cui il L. era dipendente, ed in concorso con il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. e con quello di concussione di cui all'art. 317 c.p..

In tale quadro di attività delittuose, sviluppatasi nell'arco di oltre un quinquennio, non assume rilievo l'argomentazione difensiva secondo la quale la corruzione contestata al convenuto non potrebbe qualificarsi come sistemica poiché allo stesso non è stato contestato il reato di cui all'art. 318 c.p.. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza penale, il delitto previsto dall'art. 319 c.p. è più grave di quello previsto dall'art. 318 c.p. poiché richiede, in aggiunta alla sussistenza dell'accordo corruttivo, che si sostanzia nell'asservimento delle funzioni pubbliche all'interesse privato del corruttore, il compimento di specifici atti contrari ai doveri d'ufficio (Cass. pen. n. 18125/2019).

Dalla documentazione richiamata emerge che sin dal 2014 l'architetto L.L., in servizio presso l'ufficio tecnico del Comune di U., ha favorito l'assegnazione di appalti pubblici in favore della società C. s.r.l. o di altre società riconducibili alla persona di L.M., ricevendone in cambio, con l'intermediazione, in un primo momento, del geometra S.S. della C. s.r.l. e poi di R.G., somme oscillanti fra il 3% ed il 5% del valore degli affidamenti.

Gli affidamenti oggetto di accordo corruttivo, per quanto riguarda il periodo successivo al 2017, sono individuati alle pagine 42 e seguenti dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari, mentre per quanto riguarda anche il periodo anteriore, sono individuati nella nota del 27 luglio 2022 a firma del Segretario generale del Comune di U. (all. 34 atto di citazione). Quest'ultimo documento è particolarmente significativo perché individua tutte le determine, adottate a seguito di un procedimento al quale ha partecipato l'arch.

L.L., con le quali il Comune di U. dal 2015 al 2020 ha affidato lavori alla società C. s.r.l., per un totale di 37 determine e di più di un milione e trecentomila Euro di affidamenti complessivi.

Nell'ordinanza cautelare è ampiamente illustrata l'attività d'indagine compiuta: infatti l'iniziale ipotesi di esistenza di un accordo corruttivo finalizzato a favorire la società C. s.r.l., formulata sulla base del consistente numero di affidamenti ricevuti dalla società e degli intensi contatti telefonici fra il dipendente della C. s.r.l., S.S., e il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di U., arch.

L.L., è stata successivamente confermata da una serie di intercettazioni, sia ambientali che telefoniche, in cui sono espressamente menzionati i pagamenti che il convenuto L.L. aveva ricevuto o doveva ricevere. Risultano, a tal fine, particolarmente significative le conversazioni riportate da pag. 54 a pag. 59 dell'ordinanza cautelare, in cui L.M. ha il dubbio che la somma prevista per L.L., pari al 5% dell'affidamento ottenuto, non gli sia stata interamente consegnata perché trattenuta da S.S., che faceva da intermediario fra i due. L'ordinanza cautelare, nell'analizzare punto per punto tutte le vicende corruttive contestate, individua per ciascuna gli specifici riscontri probatori. A titolo

esemplificativo, con riferimento all'aggiudicazione del servizio di gestione dei servizi cimiteriali, disposta in via definitiva con determina n. 89 del 2020, le conversazioni intercorse fra L.M. ed il suo collaboratore, S.S., che curava i rapporti con l'arch. L., evidenziano che la percentuale di ribasso da offrire era stata concordata con quest'ultimo al fine di assicurare l'aggiudicazione dell'appalto e che fosse, pertanto, necessario portargli "un pensierino" (cfr. ordinanza cautelare da pag. 63 a pag. 67). Alla luce di tutte le risultanze probatorie richiamate nell'ordinanza cautelare, alla quale, pertanto, si rinvia con specifico riferimento a tutti i singoli episodi contestati, si ritiene che sia stata raggiunta la prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. In particolare, risulta provato che il convenuto ha posto in essere i comportamenti dolosi contestatigli, consistenti nel raggiungimento dell'accordo corruttivo con l'imprenditore L.M. e nella conseguente reiterata alterazione del normale funzionamento delle procedure di affidamento al fine di favorire le società del M. in cambio di una remunerazione.

Da tale reiterata condotta dolosa sono scaturiti una serie di danni a carico del Comune di U., che saranno di seguito esaminati.

In primo luogo, la Procura ha chiesto il risarcimento del danno alla concorrenza, che discenderebbe dall'alterazione del normale funzionamento delle procedure di affidamento di lavori e servizi pubblici, alterazione che avrebbe inciso in peius sulle condizioni contrattuali alle quali il comune ha stipulato i diversi contratti contestati.

Il danno patrimoniale patito dall'ente consisterebbe, pertanto, nel maggior esborso sostenuto rispetto a quello che avrebbe dovuto sostenere in caso di corretto svolgimento delle procedure di affidamento. In particolare, secondo la Procura, la società aggiudicataria, avendo dovuto corrispondere una tangente in favore del funzionario, avrebbe poi traslato il costo della stessa sul corrispettivo del contratto, cosicché il danno patrimoniale patito dal comune ammonterebbe almeno all'ammontare complessivo delle tangenti corrisposte al convenuto.

A tal proposito il Collegio rileva come la giurisprudenza, pur escludendo la possibilità di duplicazione delle poste risarcitorie, distingue il danno alla concorrenza, derivante dall'alterazione dell'ordinario svolgimento delle procedure di aggiudicazione, dal danno da tangente, che trae origine dalla percezione di una somma, la c.d. tangente, da parte del funzionario pubblico. Come sottolineato "poiché tanto il danno da tangente quanto quello da concorrenza sono accomunati dalla stessa matrice causale individuabile nella medesima condotta illecita, l'addebito di una tra le due poste di danno può ritenersi suscettibile di assorbire l'altra e viceversa, a condizione che la posta a carico sia di importo tale da comprendere anche la seconda posta, ovviamente ferma restando la risarcibilità di quest'ultima per la parte eccedente" (Sez. II centr. n. 310/2024).

In entrambi i casi, infatti, l'amministrazione pubblica si trova, di norma, a dovere sopportare un onere economico ulteriore discendente dall'incremento del costo dell'affidamento. In particolare, il danno da tangente "è ravvisabile, secondo una precisa giurisprudenza contabile (ex multis, Sez. II app.n.123/2021, n.193/2021, n.154/2022) nel maggior costo, sotto forma di aumento del corrispettivo negoziale e/o minore quantità e qualità delle prestazioni rese, che l'appaltatore trasla sul committente pubblico, in conseguenza dell'illecita dazione al dipendente pubblico, al fine di assicurargli favori ed evitargli difficoltà nelle procedure, di importo pari almeno a quello della tangente" (Sez. II centr. n. 174/2024).

Nel caso in esame è provato, sulla base della documentazione acquisita nel procedimento penale, che il convenuto ha regolarmente percepito delle "tangenti", commisurate ad una percentuale del valore affidato, per favorire le società riconducibili a L.M. nelle assegnazioni degli appalti del Comune di U.. A tal proposito nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare è espressamente evidenziato che L.L. fosse da anni nel "libro paga" di L.M. (cfr. ordinanza cautelare pag. 51) e sono riportati ampi stralci delle conversazioni, sia telefoniche sia ambientali, che confermano tale assunto. La stessa difesa del convenuto, con riferimento a tale posta di danno, si è sostanzialmente concentrata sulla sua quantificazione, contestando che sia stata raggiunta la prova sia dell'esatto ammontare della percentuale della tangente, oscillante fra il 3% ed il 5%, che della sua effettiva percezione per tutti gli affidamenti contestati, valorizzando il fatto che in alcune occasioni l'intermediario, S.S., avesse probabilmente trattenuto una parte della cifra concordata.

Premesso che l'eventuale mancata percezione da parte del convenuto dell'intera somma oggetto dell'accordo corruttivo non incide sul danno patito dall'amministrazione pubblica, poiché il costo della tangente va in ogni caso a pesare sul deterioramento delle condizioni contrattuali a prescindere da chi l'abbia effettivamente percepita, il Collegio non ritiene, tuttavia, che la Procura contabile abbia offerto sufficiente prova dell'importo richiesto a tale titolo. Secondo quanto riportato nell'atto di citazione, sulla base del doc. 34 prodotto, gli importi delle determine oggetto di contestazione ammonterebbero a Euro 1.504.267,26 e, di conseguenza, il 5% risulterebbe pari a Euro 75.213,36, a cui andrebbero aggiunte altre somme direttamente percepite dal convenuto, per un danno complessivo pari a Euro 90.206,41. Tuttavia, sulla base degli importi riportati a pag. 3 e 4 del prospetto prodotto dal Comune di U. (all. 34) il 5% dell'ammontare degli affidamenti ivi inseriti risulta pari a Euro 69.528,65 e non alla cifra di Euro 75.213,36, indicata in citazione a pag. 58. La difesa del convenuto ha, inoltre, contestato la quantificazione effettuata dalla Procura, evidenziando come il giudice penale abbia disposto la confisca per il diverso importo di Euro 62.768,72, che risulterebbe l'ammontare delle "somme illecitamente erogate dagli imprenditori privati e percepite dal componente per alterare il corretto andamento delle procedure di evidenza pubblica. Esattamente le stesse somme che

- a stretto rigore - dovrebbero costituire in questa sede il parametro del ritenuto danno alla concorrenza". Il Collegio, pur rimarcando la piena autonomia della quantificazione del danno erariale rispetto all'ammontare della confisca disposta in sede penale, deve, tuttavia, rilevare come, nel caso in giudizio, la ricostruzione effettuata in sede penale risulti sufficientemente ancorata alle risultanze probatorie, in quanto, come indicato nella sentenza del GIP, "la somma è stata determinata in coerenza con i fatti per cui è stata applicata la pena che hanno visto un suo coinvolgimento nell'accordo corruttivo (capo 1, 6 e 22 bis da cui ha ricavato un profitto pari al 5% aumentato di e. 5.000 per il profitto del reato di cui al capo 11. Oltre che di quelli di cui al capo 23 quater per i delitti di peculato per Euro 3.720 e concussione per Euro 5.400) secondo le sue dichiarazioni". La difesa del convenuto ha, infatti, ribadito, conformemente alle risultanze dell'istruttoria penale, come nessun "mercimonio vi è stato per quelle di cui al capo 16) - n. 4 procedure di evidenza pubblica - che sono state assegnate alla " E. snc" di R.R., come chiarito sia dal L. che dallo stesso R. e come si evince anche dal complessivo quadro probatorio".

A fronte della motivata quantificazione effettuata in sede penale e delle contestazioni della difesa, la differente quantificazione effettuata dalla Procura contabile, peraltro non pienamente coerente con le risultanze del documento 34 dalla stessa fornito, non risulta supportata da sufficienti prove, per cui il danno deve essere riconosciuto nel minor importo determinato in sede penale e pari a Euro 62.768,72. Quanto al rapporto con la confisca disposta in sede penale, la consolidata giurisprudenza contabile evidenzia come "la confisca penale è una pena accessoria, non ha natura risarcitoria e non si traduce in un beneficio per l'Amministrazione danneggiata deducibile dal danno; le somme confiscate nulla hanno a che vedere con la quantificazione del danno patito dall'Amministrazione che va risarcito, indipendentemente dalla pena accessoria della confisca inflitta (così, Corte conti, Sez. III App., n. 676/2016; id, Sez. III App. n. 71/2021, con la giurisprudenza ivi richiamata; id. Sez. App. Sicilia, n. 216/2022)" (Sez. II centr. n. 130/2024 e nello stesso senso Sez. III centr. n. 64/2024).

Con riferimento al danno da violazione del rapporto sinallagmatico, occorre sottolineare come, secondo la consolidata giurisprudenza, tale tipologia di danno si determina quando le energie lavorative del dipendente vengono distolte dallo svolgimento dei propri doveri professionali ed indirizzati verso il compimento di atti illeciti, anche, come nel caso in esame, di rilievo penale. Di conseguenza, la remunerazione erogata, mancando la prestazione dell'attività lavorativa dovuta, risulta indebita con conseguente lesione del rapporto sinallagmatico fra attività lavorativa e remunerazione.

Nel caso in giudizio, il convenuto, come emerso dalla ricostruzione delle condotte tenute fra il 2015 ed il 2020, si è attivato per alterare l'esito delle procedure di affidamento, assicurando che una parte delle stesse venisse assegnata a società riconducibili a L.M.. A tal scopo, come documentato dalle

articolate prove richiamate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, ha distolto una parte consistente delle proprie energie personali e professionali dallo svolgimento del proprio lavoro e deve, pertanto, essere condannato a risarcire il danno arrecato all'amministrazione datrice di lavoro. Ai fini della quantificazione di tale risarcimento, occorre, tuttavia, tenere in considerazione, come argomentato e documentato dalla difesa (cfr. doc. 4, doc. 13 comparsa), che il convenuto svolgeva nello stesso periodo una serie di altre funzioni, sia presso lo stesso Comune di U., dove era contemporaneamente addetto anche allo sportello unico delle attività produttive, all'ufficio commercio, all'ufficio scuola, all'anagrafe e stato civile ed all'ufficio ragioneria, sia presso i comuni di C.U. e P.B., dove era responsabile dell'ufficio urbanistica e dello sportello unico delle attività produttive.

Tali circostanze, rappresentate dalla difesa anche in sede di deduzioni a seguito di invito a dedurre, hanno, peraltro, determinato la Procura a ridurre, in sede di citazione, tale posta di danno a Euro 124.598,08, pari al 30% della retribuzione percepita nel periodo considerato (pari a Euro 415.326,96). La difesa, tuttavia, ritenendo non sufficiente tale riduzione, ha contestato sia la base di calcolo di tale posta di danno, sostenendo che la retribuzione complessiva debba essere considerata al netto degli oneri contributivi, assicurativi e fiscali del dipendente, sia l'arco temporale preso in considerazione, ritenendo che debba essere limitato al periodo 2018-2020. Inoltre, la difesa ha cercato di quantificare, per ciascuna annualità, la quota di attività svolta dal convenuto presso l'ufficio tecnico del Comune di U., giungendo a quantificare in Euro 19.936,00 il danno da violazione del rapporto sinallagmatico imputabile allo stesso.

A fronte di tale diversa ricostruzione, il Collegio ritiene che la base di calcolo del danno sia stata correttamente individuata dalla Procura nell'importo della retribuzione al lordo di tutte le ritenute, che hanno in ogni caso inciso sulle casse comunali, determinando un'uscita patrimoniale la cui causa è da rinvenirsi nel rapporto sinallagmatico con l'attività lavorativa del dipendente. In proposito le Sezioni riunite hanno ribadito che, in caso di danno erariale derivante dall'illecita erogazione di emolumenti in favore di pubblici dipendenti, la quantificazione del danno deve essere effettuata al lordo delle ritenute operate a titolo di acconto su tali importi (in tal senso Sez. riun. n. 24/2020/QM e n. 13/QM/2021).

Quanto all'arco temporale da prendere in considerazione, il Collegio ritiene altresì che debba essere considerato tutto il periodo 2015-2020, posto che, come emergente dalla documentazione richiamata nell'ordinanza cautelare, il convenuto ha svolto la propria attività illecita in favore del M. e delle sue società almeno dal 2014 e sono documentati dal comune affidamenti alle società del M. almeno dal 2015 (cfr. all. 34 citazione).

Per il resto la distanza fra la quantificazione della Procura e quella della difesa deve essere colmata ricorrendo a criteri equitativi, stante l'impossibilità di stabilire in modo preciso l'entità "temporale" delle prestazioni illecite e tenendo in considerazione anche del tempo in cui l'azione del convenuto non è stata dedicata al perseguimento del proprio interesse personale.

Pertanto, partendo dall'importo lordo della retribuzione complessiva percepita dal convenuto nel periodo 2015-2020, pari a 415.326,96 Euro, deve essere applicata una riduzione del 50% per tenere in considerazione le attività che lo stesso svolgeva in favore degli altri comuni, così determinandosi un importo pari a 207.663,48 euro; deve poi essere applicata una ulteriore riduzione del 50% rispetto all'ammontare così determinato per tenere in considerazione le funzioni svolte, all'interno del comune di U., presso uffici diversi da quello tecnico (così determinandosi un ammontare di Euro 103.831,74) ed, infine, deve applicarsi un'ulteriore riduzione del 50% rispetto all'ammontare precedentemente determinato per tenere in considerazione che l'attività illecita, per quanto rilevante, non esauriva l'intera attività prestata dal dipendente, il quale svolgeva, seppure parzialmente, le proprie funzioni lavorative. Il danno da lesione del rapporto sinallagmatico ammonta, pertanto, all'importo di Euro 51.915,87, determinato equitativamente secondo il procedimento illustrato e pari, in definitiva, al 12,5% dell'importo iniziale, pari a 415.326,96 Euro, utilizzato come base di calcolo.

La domanda di risarcimento del danno da disservizio va, invece, rigettata poiché non è stata raggiunta la relativa prova. La Procura ha, a tal proposito, ritenuto che tale danno discenderebbe dalla necessità di "porre riparo alle conseguenze negative derivanti dalle condotte criminose" e si sostanzierebbe sia nel costo delle ore di lavoro impiegate dagli altri dipendenti per ripristinare efficienza, efficacia e legalità, sia in termini di servizio qualitativamente inferiore al dovuto, sia in termini di attività che altri uffici che non avrebbero dovuto svolgere in assenza di dei comportamenti illeciti. Viene, inoltre, ritenuto che tale danno, pur quantificato in via equitativa, discenderebbe, in parte, dalla vicenda descritta nel capo di imputazione n. 19 con riferimento all'affidamento dei lavori di ampliamento della scuola Primo Levi di S. Alluci. Da tale affidamento sarebbe derivato un maggior esborso di circa 60.000 Euro per il comune, sia per la rimozione del materiale di risulta del cantiere che per la realizzazione di un intonaco a bertoncino antisismico. La prova di tale danno non risulta, tuttavia, raggiunta in quanto la lettura dell'ordinanza cautelare e delle prove ivi richiamate consente di evidenziare la ricorrenza del reato di turbativa d'asta al fine di affidare i lavori della scuola alla società C.C. s.r.l. a seguito del consistente ribasso offerto, da recuperare, presumibilmente, con successivi affidamenti (da pag. 144 a pag. 152 ordinanza cautelare). Non risulta, invece, provato un danno ulteriore rispetto a quello discendente dalla tangente, in quanto si deve presumere, in assenza di prova contraria, che la società aggiudicataria abbia "recuperato" il consistente ribasso offerto con i successivi vantaggi assicurati dall'accordo corruttivo (quali affidamenti diretti di ulteriori lavori, quali

l'intonaco a bertoncino, ed eventuali sgravi di costi a propri carico, quali la rimozione dei rifiuti del cantiere) con esclusione dell'importo della tangente, che, invece, l'azienda affidataria ha provveduto a traslare sull'ente.

Inoltre, tale voce di danno, quantificata dalla Procura in via equitativa in misura pari ad un quinto della retribuzione lorda percepita nel periodo di commissione degli illeciti, non può costituire nemmeno una duplicazione del danno già richiesto e riconosciuto a titolo di lesione del nesso sinallagmatico. Infatti, per la prova della sua esistenza sarebbe stato necessario fornire al Collegio elementi probatori ulteriori, quali, ad esempio, il numero dei soggetti coinvolti nelle attività necessarie per porre rimedio agli effetti degli illeciti ascrivibili al convenuto, le ore lavorate dagli stessi e la relativa retribuzione oraria.

Secondo la condivisa giurisprudenza, infatti, "il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità). Sono due i presupposti che consentono l'impiego del criterio in esame: i) che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno; ii) che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In particolare, la valutazione equitativa non deve sopperire all'inerzia del danneggiato: il giudice non può, attraverso il criterio dettato dall'art. 1226 c.c., sostituirsi alla parte, sopperendo all'inerzia della parte medesima quanto all'adempimento degli oneri probatori" (Sez. III centr. n. 8/2024).

Quanto, infine, al danno all'immagine, preliminarmente, come previsto dall'art. 51, comma 6, del c.g.c., occorre valutare la sussistenza dei presupposti per la proponibilità dell'azione, in quanto la loro eventuale carenza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Con riferimento a tali presupposti, il Collegio evidenzia che il convenuto è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per una serie di reati, fra cui la corruzione ex art. 319 c.p., rientrante nel novero dei reati propri commessi dai pubblici funzionari (cfr. sentenza GIP Tribunale di Pistoia n. 155/22 doc. 5 citazione e sentenza Cassazione n. 831/2023 doc. 6 citazione).

Quanto alla nuova disciplina dell'efficacia extrapenale della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022, il Collegio richiama il prevalente e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale la nuova disciplina non incide sull'efficacia della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ai fini dell'integrazione della condizione processuale di cui all'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78 del 2009.

In tal senso è stato ribadito che "deve ritenersi pienamente integrato il presupposto delineato dall'art. 17 comma 30 ter (e, parimenti, quello confermato nell'art. 51 c.g.c.) anche in presenza di una

pronuncia che "vale condanna" al solo e limitato scopo di consentire il libero dispiegarsi dell'iniziativa delle procure erariali, ferma restando l'autonomia di giudizio e il libero apprezzamento del compendio probatorio" (Sez. II centr. n. 222/2024).

Quanto alla configurabilità del danno all'immagine, si richiama la consolidata giurisprudenza che lo riconduce alla categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dalla lesione del bene, di rilevanza costituzionale, costituito dal buon andamento e dall'imparzialità dell'azione amministrativa (ex multis Sez. I centr. n. 10/2025; Sez. II centr. n. 60/2024; Sez. giur. Regione Lombardia n. 98/2024; Sez. giur. Regione Toscana n. 46/2024 ed in tal senso anche Corte cost. n. 123/2023).

Come evidenziato dalla giurisprudenza, tale danno "va a incidere sul prestigio, sulla credibilità e sul corretto funzionamento delle persone giuridiche e, quindi, dell'Amministrazione pubblica" e consiste nella "diminuzione della considerazione, della persona giuridica o dell'ente, da parte dei consociati in genere o di settori o categorie degli stessi con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce" (in tal senso Sez. III centr. n. 4/2024), ingenerando l'idea che il comportamento illecito possa attribuirsi all'amministrazione nel suo complesso o comunque ad una parte consistente dei soggetti che agiscono per la stessa.

Nel caso in esame il danno all'immagine deriva dalla condotta del convenuto che, nell'esercizio delle sue funzioni presso l'ufficio tecnico del Comune di U., ha commesso in modo continuativo, in un arco temporale di più di cinque anni, una serie di reati al fine di assicurare l'affidamento dei lavori e dei servizi del comune in favore di alcune società dalle quali riceveva compensi in denaro, mediante l'alterazione dei procedimenti di assegnazione degli appalti e commettendo, pertanto, anche plurime condotte di turbata libertà degli incanti. La presenza di un consolidato accordo corruttivo evidenzia, pertanto, come il convenuto avesse asservito l'esercizio di una parte delle funzioni pubbliche assegnatigli allo scopo di realizzare il proprio illecito arricchimento.

Ai fini della quantificazione del danno occorre tenere conto che l'art. 1, co. 1 sexies, della L. n. 20 del 1994, come introdotto dall'art. 1 co. 62 L. n. 190 del 2012, ha introdotto una previsione che, secondo la prevalente giurisprudenza, ha carattere di presunzione semplice, che parametra l'entità del danno all'immagine "al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente" (in tal senso da ultimo Sez. III centr. n. 259/2024).

Nel caso in esame il Collegio ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi dal parametro legislativo, posto che sia la gravità che la reiterazione delle condotte penali giustificano la condanna nella misura di Euro 125.537,44, pari al doppio dell'ammontare della somma complessiva ricevuta a titolo di tangente.

Tale quantificazione, coerente con la presunzione di legge, non può essere ulteriormente ridotta, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sia in considerazione della gravità e numerosità delle condotte illecite, reiterate nel tempo e coinvolgenti numerosi imprenditori e funzionari pubblici, sia in considerazione del c.d. clamor fori, documentato dalla Procura (cfr. all. 1 citazione).

In conclusione, il convenuto, L.L., va, pertanto, condannato al risarcimento in favore del Comune di U. della somma complessiva di Euro 240.222,03 (pari alla somma del danno da tangente, pari a Euro 62.768,72, del danno da violazione del rapporto sinallagmatico, pari a Euro 51.915,87, e del danno all'immagine, pari a Euro 125.537,44) oltre rivalutazione calcolata, secondo gli indici ISTAT, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ed oltre interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo.

Con particolare riferimento alla posizione della convenuta K.B., la Procura ha chiesto il risarcimento di diverse poste di danno, così articolate: Euro 574,83 per danno alla concorrenza, Euro 11.469,79 per danno patrimoniale per falsa perizia e, infine, Euro 10.000,00 per danno all'immagine. In sede penale alla stessa è stato contestato il delitto di turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p. e di falso ideologico ex art. 479 c.p., poiché, con riferimento ad un affidamento di lavori da parte del Comune di Pescia nel 2019, la stessa, nell'esercizio delle sue funzioni di direttore dei lavori e progettista, avrebbe redatto una perizia in cui attestava falsamente la necessità di realizzare ulteriori lavori rispetto a quelli già oggetto di affidamento con precedente determina n. 1065 del 3 giugno 2019, così da consentire un successivo nuovo affidamento per la "Realizzazione ed adeguamento della viabilità forestale (cd. strade bianche) nuove opere" di cui alla determina n. 2508 del 10 dicembre 2019. Secondo la Procura, pertanto, la convenuta, con la propria falsa perizia, avrebbe indotto il comune a pagare una seconda volta, con l'affidamento del dicembre 2019, i lavori già realizzati e pagati a seguito dell'affidamento del giugno 2019.

Sul punto il Collegio ritiene che la Procura non abbia provato né il danno patito dall'ente, né il nesso di causalità con la condotta ascritta alla convenuta non essendo stati rinvenuti elementi probatori univoci né nella sentenza di condanna, peraltro pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari. In quest'ultimo provvedimento, richiamato anche nella sentenza, sono riportate due conversazioni telefoniche fra la convenuta e L.M., il cui contenuto, frammentario e non univoco, non appare sufficiente a ritenere provata la responsabilità della stessa, anzi in un passaggio della conversazione dell'ottobre 2019, in cui la discussione si incentra sulla necessità di fare una perizia per affidare altri lavori, la convenuta B. sottolinea "li lavori da fare non mancano, per cui c'è l'imbarazzo della scelta, figuriamoci, su quella strada lì", circostanza che sembrerebbe avvalorare la tesi difensiva secondo cui il secondo affidamento fu fatto perché effettivamente c'erano ancora lavori da fare (cfr pag. 294 e ss. ordinanza cautelare). Peraltro, leggendo

il prosieguo dell'ordinanza, sembrerebbe, in ogni caso, che, con riferimento al secondo affidamento, dei lavori siano stati effettivamente realizzati poiché, a seguito di un sopralluogo effettuato dalla Regione Toscana nel dicembre 2019, "veniva deciso di non chiudere il cantiere principale in quanto erano necessarie altre lavorazioni" (cfr. ordinanza cautelare pag. 304). In tale modo si deve, pertanto, escludere sia la configurabilità del danno da "falsa perizia", posto che il compenso pattuito per il secondo affidamento sarebbe andato comunque a remunerare lavori effettivamente eseguiti, sia l'ascrivibilità alla convenuta del danno alla concorrenza, posto che la stessa non ha percepito alcuna tangente e non è stata fornita alcuna prova che le condizioni contrattuali ottenute dal comune fossero peggiori rispetto a quelle ottenibili in assenza dell'alterazione delle regole concorrenziali.

Infine, alla convenuta, in ragione del limitato e circoscritto coinvolgimento, in una posizione del tutto secondaria e di dubbia efficacia causale, non appare ascrivibile, nemmeno per una quota limitata, il danno che è stato arrecato all'immagine della P.A. dall'articolato sistema di mercimonio delle funzioni pubbliche emerso a seguito delle indagini penali presso i comuni di Pescia e U..

La domanda risarcitoria nei confronti della convenuta K.B. deve, pertanto, essere integralmente rigettata.

Con riferimento alla posizione della convenuta N.P., la Procura ha chiesto la condanna della stessa al risarcimento del danno alla concorrenza, pari a Euro 23.870,36, e del danno da violazione del rapporto sinallagmatico, pari a Euro 6.708,95. La convenuta, infatti, in qualità di dipendente dell'ufficio tecnico del Comune di Pescia e segretaria della commissione aggiudicatrice, avrebbe alterato il meccanismo di sorteggio di tre procedure, poi affidate con le determine n. 908 del 14 maggio 2019, n. 1065 del 3 giugno 2019 e n. 459 del 21 febbraio 2020, al fine di estrarre le società che l'imprenditore M. indicava a B. ed al quale corrispondeva, poi, una percentuale pari al 5% dei lavori aggiudicati. Per tali fatti la convenuta è stata rinviata a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti ex art. 353, commi 1 e 2, c.p. ed il relativo procedimento penale risulta ancora pendente.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione formulata dalla difesa di nullità della citazione per carente esposizione dei fatti, della qualità del soggetto agente e degli elementi di diritto posti alla base della domanda. Se, infatti, come evidenziato dalla difesa, la descrizione delle condotte contestate alla convenuta nella citazione si risolve nella "riproposizione dei capi di imputazione avanzati in sede penale", occorre, tuttavia, evidenziare che la predetta riproposizione consente di delineare con sufficiente determinatezza le condotte ascritte e le relative circostanze, tanto è vero che la difesa ha potuto articolare le proprie argomentazioni con precisione, attenendosi ai fatti emergenti dall'atto di citazione. Parimenti deve essere rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione del processo penale dibattimentale ancora pendente nei confronti della convenuta. Il procedimento penale e quello contabile sono, infatti, autonomi e finalizzati, sulla base di regole e

presupposti diversi, alla realizzazione di differenti funzioni (in tal senso la consolidata giurisprudenza ex multis Sez. I centr. n. 150/2024).

Quanto al merito, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria formulata dalla Procura nei confronti della convenuta P.N. non possa essere accolta, non essendo stata provata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Alla convenuta viene, infatti, contestato, con riferimento soltanto a tre procedure, di avere alterato la fase del sorteggio, al quale ha partecipato unitamente ad altri due funzionari, in modo da far ricadere la scelta sulla società indicata da L.M.. A tal proposito si deve sottolineare che se, da una parte, sussistono numerosissime prove dell'esistenza, come descritto nell'ordinanza cautelare, di un "sistema corruttivo radicato presso l'Ufficio Tecnico di Pescia", in cui L.M. assumeva il ruolo di corruttore e L.B. quello di pubblico ufficiale corrotto (pag. 174 ordinanza cautelare), non sono state rinvenute, né specificamente indicate dalla Procura, su cui incombe il relativo onere probatorio, prove sufficienti a sostegno della responsabilità della convenuta. La difesa, di contro, analizzando le prove raccolte nel procedimento penale, ha evidenziato come l'unico riferimento alla convenuta sia stato rinvenuto nella intercettazione ambientale del 18 dicembre 2019, intercorsa fra L.B. e L.M., nel corso della quale il primo dice: "lo capisci o no che del sorteggio lo sappiamo solo io e te?", e poi aggiunge: "io, te e Nicoletta". La difesa ha, inoltre, sottolineato come lo stesso M., interrogato dal P.M. nel corso del dibattimento penale attualmente in corso, abbia negato qualunque coinvolgimento di quest'ultima nei meccanismi illeciti finalizzati ad alterare le procedure di aggiudicazione ed affidamento (cfr. trascrizione udienza del 6 marzo 2024 di cui all. 8 comparsa P.).

A fronte di tali deduzioni difensive, la Procura, pur ribadendo il ruolo svolto dalla convenuta quale "soggetto pienamente partecipe del meccanismo criminoso", non ha indicato specificamente l'esistenza di altre prove, e cioè intercettazioni o eventuali altri elementi rinvenibili nella vastissima documentazione del procedimento penale prodotta al documento 2, sulle quali fondare le contestazioni a carico della convenuta.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le prove fornite non siano sufficienti a configurare la responsabilità amministrativa di N.P..

In particolare, quanto al danno alla concorrenza, non vi è prova sufficiente della condotta dolosa imputata alla convenuta non essendo stata fornita dimostrazione che la stessa abbia effettivamente alterato il meccanismo del sorteggio nelle tre gare oggetto di contestazione, né della effettiva ascrivibilità alla stessa del danno alla concorrenza, non avendo la stessa ricevuto alcuna tangente.

Quanto al danno da lesione del nesso sinallagmatico, la condotta contestata, quand'anche provata, risulterebbe circoscritta al giorno di effettuazione del sorteggio per ciascuna gara e, dunque, in totale,

a tre giorni e non giustificerebbe, pertanto, una decurtazione pari a due mensilità, non essendo ravvisabile alcuna apprezzabile lesione del nesso sinallagmatico.

Ne consegue, pertanto, che deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta N.P..

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui L.L. viene condannato al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, mentre, stante il rigetto delle domande nei confronti di K.B. e N.P., il Comune di Pescia va condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 1.000,00 oltre accessori nei confronti di ciascuna delle stesse. Per quanto riguarda il convenuto L.B., le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 111 co. 8 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza, dichiara l'estinzione del processo nei confronti di L.B.,

condanna il convenuto, L.L., al risarcimento del danno di Euro 240.222,03 in favore del Comune di U., oltre rivalutazione monetaria come in parte motiva ed oltre interessi legali calcolati sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza e fino al soddisfo;

condanna il convenuto L.L. al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 640,00. (Seicentoquaranta/00.).

rigetta la domanda nei confronti delle convenute K.B. e N.P.;

condanna il Comune di Pescia al pagamento in favore di K.B. e N.P. delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna nella somma di Euro 1.000,00 oltre accessori come per legge;

dichiara compensate le spese di lite per L.B..

Conclusione

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2025.